CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 31 gennaio 2007, n. 388

Annulla T.A.R. Campania – Napoli: II Sezione, 28 giugno 2005, n. 8905.

L'aggiunta del titolo professionale (dott.) al nome del candidato costituisce un'inutile aggiunta e si configura quale segno di riconoscimento.

Omissis.
19. Gli appellanti incidentali, inoltre, lamentano l'attribuzione alla lista n. 2 del voto in cui "nel riquadro corrispondente alla lista n. 2 il cognome del candidato prescelto era preceduto dal titolo professionale – "Dott. …".
20. La disposta verifica prefettizia, ha fatto emergere una scheda corrispondente a quella indicata dagli appellanti incidentali, nella quale la preferenza per un candidato della lista n. 2 è stata espressa con la seguente dicitura "dott. … Francesco".
21. A giudizio del collegio, l'indicazione del titolo di studio del candidato, ancorché corrispondente alla realtà (il candidato … svolge l'attività professionale di medico veterinario nel comune, come riconosciuto concordemente dalle parti), non appare necessaria e non sembra nemmeno giustificata dalla ridotta dimensione della realtà locale, nella quale il titolo professionale e culturale della persona potrebbe essere considerato quale componente essenziale della denominazione del candidato.
22. Infatti, questo titolo non sembra assumere rilievo diverso da quello di "Assessore", già ritenuto idoneo, dalla Sezione, a introdurre nel voto un elemento superfluo, che determina un illegittimo segno di riconoscimento del voto. A tal fine, infatti, non sembra decisiva la circostanza relativa all'asserito carattere temporaneo della qualifica di assessore, a fronte della connotazione permanente del titolo di Dottore.
23. La Sezione conosce un isolato precedente giurisprudenziale (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 19 dicembre 2002, n. 2563), secondo cui "l'apposizione del titolo "Dottore" accanto al nome del candidato non può considerarsi espediente per la riconoscibilità del voto e, pertanto, la scheda non può essere annullata. L'indicazione di un Assessore, invece, costituisce circostanza idonea a consentire la riconoscibilità all'esterno del voto espresso e, pertanto, la scheda va annullata."
24. Analoga tesi è espressa dal T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 06 maggio 2004, n. 1257, secondo cui la preferenza data, in materia elettorale, a vantaggio di un candidato consigliere con l'indicazione del titolo "Dott." seguito dal nome non può essere considerata come un escamotage per rendere agevole la riconoscibilità del voto.
25. Questo orientamento non è condivisibile. Infatti, a parere della Sezione, tale segno costituisce una inutile aggiunta alla indicazione del nome del candidato alla carica di consigliere comunale.
26. Ne deriva, quindi, che tale voto, attribuito alla lista n. 2, deve essere annullato.
Omissis.